



DETERMINAZIONE N. **1 89 8** del **20 SET. 2016** Atti n. 950/16

RINNOVO DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON ISTITUTI E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO PER PSICOTERAPEUTI

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- che questa Fondazione ha disposto di aggiornare le posizioni convenzionali esistenti relative a percorsi di tirocinio curriculare di specializzazione in Psichiatria, al fine di ridefinire l'ampiezza dei rapporti convenzionali stessi ed armonizzare gli stessi sulla base dei recenti aggiornamenti normativi di settore;

VISTO il corrispondente atto convenzionale in precedenza formalizzato in data 16/09/2010 con la Scuola Lombarda di Psicoterapia ad indirizzo cognitivo neuropsicologico, con sede in Località Cascina Meardi, strada provinciale 51 – Retorbido PV (ultra brevemente SLOP);

VISTE la richiesta di rinnovo avanzata dalla Scuola SLOP con nota email dell'11/05/2016, nonché gli atti correlati prodotti in data 20/06/2016;

TENUTO CONTO che con nota del 15/07/2016 è stata, altresì, avanzata richiesta di nuovo convenzionamento da parte della Scuola di Specialità in Psicoterapia denominata Libera Scuola di Terapia Analitica (ultra brevemente L.I.S.T.A.), con sede legale in via Illirico, 18 – Milano (CF 97065040152);

ATTESO che è intenzione di questa Fondazione portare avanti il rapporto pluriennale di collaborazione con la predetta Scuola ed anche avviare nuovi rapporti nell'ambito della formazione specialistica di psicoterapeuti, formalizzando all'uopo nuove convenzioni;

VISTO ed esaminato l'art. 3 della Legge 18.2.1989 n. 56, relativo all'esercizio dell'attività psicoterapeutica e dato atto che le Scuole di cui trattasi sono state riconosciute con Decreti Ministeriali dal MURST;

LETTI ed esaminati, ove richiamabili, l'art. 18, c. 1, lett. a) della legge 24.06.1997, n. 196 ed il D.M. 25.03.1998, n. 142, concernenti i tirocini di formazione ed orientamento, nonché da ultimo la Legge Regionale Lombardia 826 del 13.10.2013;

IRCCS di natura pubblica





DETERMINAZIONE N.

1898 del 20 SET. 2016

Atti n. 950/16

DATO ATTO che dagli instaurandi rapporti di convenzione non derivano spese a carico dell'Ente e che i tirocinanti preliminarmente all'avvio del tirocinio dovranno produrre copia delle specifiche coperture assicurative per il rischio infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, operanti per le attività di tirocinio e per il suo intero periodo;

RITENUTO di poter procedere alla formalizzazione delle convenzioni in oggetto per un periodo di tempo stabilito in anni quattro, alle condizioni contenute nei corrispondenti testi convenzionali prodotti dalle Scuole, così come integrati in alcuni punti da questa Fondazione; testi che si allegano quali parti integranti e sostanziali, al presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in parte motiva,

1. di approvare il rinnovo del rapporto convenzionale con la Scuola Lombarda di Psicoterapia ad indirizzo cognitivo neuropsicologico (SLOP), con sede in Località Cascina Meardi, strada provinciale 51 – Retorbido PV;
2. di formalizzare il rapporto convenzionale con la Scuola di Specialità in Psicoterapia denominata Libera Scuola di Terapia Analitica (ultra brevemente L.I.S.T.A.), con sede legale in via Illirico, 18 – Milano (CF 97065040152);
3. di dare atto che i rapporti di cui ai precedenti punti 1. e 2. sono accordati per un periodo di quattro anni, alle condizioni contenute nei testi convenzionali allegati, quali parti integranti e sostanziali, al presente provvedimento;
4. di dare atto che i rapporti convenzionali di cui trattasi non comportano alcuna spesa per questo Ente e che i tirocinanti saranno coperti da apposite polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile a carico delle Scuole di Specializzazione;
5. di delegare, nel quadro della disciplina convenzionale, il Direttore Sanitario di Presidio alla sottoscrizione dei singoli atti autorizzativi per lo svolgimento del tirocinio di specializzazione in Psicoterapia, nonché i relativi Progetti Formativi e,

IRCCS di natura pubblica





DETERMINAZIONE N.

1 89 8

del 20 SET. 2016

Atti n. 950/16

ciò, nelle more della completa ridefinizione delle linee di attività correlate al tema generale dei tirocini.

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, all'Albo Pretorio – online, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. Lombardia n. 23/2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Girolodi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 20 SET. 2016 AL N. 1 89 8

UOS/UOC Proponente: Direzione Sanitaria di Presidio

Responsabile del Procedimento: Direttore Sanitario di P.O. dr. Basilio Tiso

Pratica trattata da: Coll. Amm.vo Prof.le dott. Luciano Cetrullo


IRCCS di natura pubblica





Scuola Lombarda di Psicoterapia
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo Cognitivo-Neuropsicologico

D.M. 23/02/2007 - D.M. 19/01/2012
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
IONet S.Q.S. ISO 9001:2008



Fondazione IRCCS Cà Granda

Ospedale Maggiore Policlinico

Via Francesco Sforza 35

20122 Milano

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA DA PARTE DI MEDICI E PSICOLOGI SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA

TRA

La *Scuola Lombarda di Psicoterapia*, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo Cognitivo-Neuropsicologico, con sede a Retorbido e a Padova, sede legale Via Emilia 182, 15057 Tortona (AL) e nella persona del Legale Rappresentante Prof. Davide Liccione

E

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico; Via Francesco Sforza 35-20122 Milano con sede legale in 20122 Milano, via Francesco Sforza, 28, (CF e PIVA 04724150968), rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Simona Girolodi, nata a La Spezia, il 02/12/1970 e residente presso la sede legale per la carica,

PREMESSO

che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

che l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica alla acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;

che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;

che il D.M. 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;

che l'art. 8 del citato D.M. n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, *di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in psicoterapia presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, autorizzati all'attività di psicoterapia;*

che l'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 10/12/2004, in sostituzione dell'ordinanza 16 luglio 2004, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, *da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;*

che la Scuola Lombarda di Psicoterapia con D.M. del 23/02/2007 - 19/01/2012 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia cognitiva nella Sede di Retorbido e nella sede di Padova;

che la presente convenzione si pone la finalità garantire ai tirocinanti, attraverso il patrimonio di esperienze del personale qualificato della Struttura Ospitante, una formazione in psicoterapia;



Scuola Lombarda di Psicoterapia
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo Cognitivo-Neuropsicologico

D.M. 23/02/2007 - D.M. 19/01/2012
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
IONet SOS ISO 9001:2008
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente ospitante, accetta, per l'espletamento del tirocinio ex art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, gli allievi psicologi e medici della Scuola Lombarda di Psicoterapia iscritti nella sede di Retorbido e nella sede di Padova ai corsi di specializzazione in psicoterapia riconosciuti ex art. 3 della Legge 56/89 e autorizza lo svolgimento presso le proprie strutture del tirocinio previsto dal D.M. 12/10/92 per un massimo di (numero...) studenti per anno solare.

2 (due)

L'Azienda assicura che all'interno dei propri Servizi si svolge attività di psicoterapia e che i tutor (paria a) che supervisioneranno i tirocinanti sono psicoterapeuti. (indicare il numero e il nominativi)

(Dr.....),
(Dr.....),
(Dr. //.....)

Assicura inoltre l'espletamento dell'attività idonea ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa agli specializzandi della Scuola di Psicoterapia nel numero di ore e nei periodi che saranno concordati con i Responsabili dei Servizi.

Art. 2

L'impegno orario richiesto per lo svolgimento del tirocinio pratico in psicoterapia, per ciascun anno accademico, non deve essere inferiore a 100 ore né superiore alle 150 ore.

Il tirocinio viene svolto durante l'orario in vigore presso la struttura. L'orario settimanale viene definito dal Responsabile del servizio della Struttura Ospitante e concordato con il *tutor*, successivamente comunicato al Rappresentante della Scuola.

Art. 3

Il tirocinante svolge la propria attività formativa in psicoterapia nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Ente che, come da accreditamento regionale, comprendono lo svolgimento della pratica psicoterapeutica. Il tirocinante quindi si impegna a seguire le indicazioni date dal *tutor*, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione.

La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha lo scopo di avviare alla pratica professionale in psicoterapia e in conformità a quanto previsto nell'art.8 del D.M. 11/12/1998 n. 509, avrà la finalità di confrontare la specificità del modello di formazione appreso presso la Scuola di Specializzazione con la domanda dell'utenza. Inoltre offrirà la possibilità di acquisire esperienza clinica psicoterapeutica e di intervento nelle situazioni di emergenza.

Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Ente e dalla struttura è facoltà dell'Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.

Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Legale Rappresentante dell'Ente ospitante, su proposta del Responsabile del Servizio e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile della Scuola.

Art. 4

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego. L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico dell'Amministrazione dell'Ente ospitante.

La Scuola si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civili verso terzi verificatisi durante l'attività di tirocinio.

fu



Scuola Lombarda di Psicoterapia
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo Cognitivo-Neuropsicologico

D.M. 23/02/2007 - D.M. 19/01/2012
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
IONet SOS ISO 9001:2008

Art. 5

I tirocinanti si impegnano a garantire la riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati o dei quali comunque siano venuti a conoscenza in occasione del tirocinio ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/03 in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sensibili.

Art. 6

Le parti concordano l'effettuazione di momenti di feedback tra i referenti dei tirocini, i tutor e i docenti della scuola attraverso valutazione, in corso di tirocinio, dell'apprendimento e delle competenze teoriche degli specializzandi.

Art. 7

La Scuola garantisce almeno una giornata di formazione all'anno a titolo gratuito agli Psicologi e Psicoterapeuti della Struttura ospitante, su argomenti da concordare.

Art. 8

La presente convenzione avrà validità quadriennale, a far tempo dalla data della stipula del presente contratto e si intenderà tacitamente rinnovata, se non disdetta da una delle due parti contraenti entro 60gg dal termine di scadenza. (senza tacito rinnovo)

Art. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 10

La Scuola si impegna a comunicare annualmente all'azienda il calendario dei seminari di psicologia clinica e psicoterapia rivolti ai medici e psicologi abilitati all'esercizio della psicoterapia che si effettuano all'interno della stessa.

Retorbido,

Struttura

Il Dirigente Sanitario

Milano, il

Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Girolodi)

V.° il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Francesca Fancelli

Scuola Lombarda di Psicoterapia
Scuola Lombarda di Psicoterapia
Approvata con D.M. 23-02-07
Sede amministrativa: Via Emilia 182, 15057 Tortona
Tel +39.0131.82.11.12 Fax +39.0131.87.47.99
Il Rappresentante Legale
Prof. Davide Daponte

Scuola Lombarda di Psicoterapia
Approvata con D.M. 23-02-07
Sede amministrativa: Via Emilia 182, 15057 Tortona
Tel +39.0131.82.11.12 Fax +39.0131.87.47.99
Il Rappresentante Legale
Prof. Davide Daponte

Francesca

CONVENZIONE PER LA PRATICA DI TIROCINIO DEGLI STUDENTI DELLA LIBERA SCUOLA DI TERAPIA ANALITICA (LISTA)

TRA

La **Fondazione Ca Grande Ospedale Maggiore Policlinico** con sede legale in Via Francesco Sforza 28, 20122 Milano, P. Iva C. F. 04724150968,

Rappresentata dal Direttore Generale d.ssa Simona Girolì, nata a La Spezia il 02/12/1970 e residente per la carica presso la Sede Legale

E

La **L.I.S.T.A. – Libera Scuola di Terapia Analitica** – Scuola di Specialità' (secondo il modello della Psicologia Analitica) legalmente riconosciuta con D.M. del 12/02/02/ n. 02A02822, con sede in Milano, Via Illirico 18, 20133 – MILANO, tel/fax: 02-39834097, e-mail scuolalista@gmail.com rappresentata dal Rappresentante Legale Dott. Michele Oldani nato a Milano il 05/11/1954; cod fisc LDNMHL54S05F205C.

RITENUTO

come previsto dalla L.56 del 18/02/89, di stipulare una convenzione per lo svolgimento del tirocinio pratico degli allievi della Scuola di Formazione in Psicoterapia All'interno delle strutture socio-sanitarie dell'Azienda

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Fondazione Ca Grande Ospedale Maggiore Policlinico assicura all'interno dei propri Servizi, nei quali operino psicoterapeuti, l'attività di psicoterapia agli allievi della **Libera Scuola di Terapia Analitica**, secondo accordo tra i Responsabili dei Servizi stessi e il Direttivo dell'Istituto.

Art. 2

Il tirocinante sarà periodicamente e regolarmente controllato nella sua attività da un tutor designato dai Responsabili dell'Azienda fra gli psicoterapeuti dipendenti o consulenti dell'Azienda iscritti all'apposito elenco negli Albi Professionali degli psicologi o dei medici.

Art. 3

La durata del tirocinio è di 400 ore. Il numero massimo di allievi tirocinanti è di 2 (due) per anno solare.

Art. 4

La Scuola garantisce la copertura assicurativa RC e Infortuni al tirocinante, durante la sua attività presso l'Azienda e la corretta informazione nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.L. 626/94.

Art. 5

Le parti danno atto che a norma di legge il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di un rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante e l'Azienda.



Art. 6

La Scuola mette a disposizione degli psicoterapeuti dell'Azienda accessi a seminari organizzati dalla Scuola stessa, a titolo gratuito e in numero da concordare anno per anno.

L'Azienda ammette i tirocinanti a momenti formativi e informativi di loro interesse organizzati dall'Azienda stessa.

Art. 7

La presente convenzione ha la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla stipula ed è rinnovabile previo espresso consenso di entrambe le parti fino al completamento delle 400 ore di tirocinio previste dalla legge.

Art. 8

Al termine del tirocinio l'Azienda rilascia regolare attestato di frequenza nominativo e la certificazione dell'avvenuto tirocinio sottoscritta dal responsabile del Servizio o Dipartimento presso cui si è svolto il tirocinio, controfirmata dal tutor.

Art. 9

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applica la normativa vigente in materia.

Art. 10

Ogni controversia eventuale tra le parti, inerente la presente convenzione, verrà risolta avanti al foro di Milano

Art. 11

La presente convenzione non è soggetta all'obbligo di registrazione in quanto riguarda prestazioni che non comportano compensi soggetti ad IVA.


Letto, confermato e sottoscritto

MILANO,

Per la L.I.S.T.A

il legale rappresentante

Dott. Michele Oldani




SCUOLA LISTA
Via Illirico, 18
20133 MILANO

Per La Fondazione Ca Grande
Ospedale Maggiore Policlinico

Il legale rappresentante

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Simona Girelli



V.º Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Francesca Fancelli

